



**RICOVERO E OSPITALITA' TEMPORANEA DEGLI ARTISTI DRAMMATICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE N.PICCOLOMINI PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA**

## **Regolamento**

La Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia D'Arte Drammatica , in osservanza dell'articolo 2 del proprio Statuto organico, dispone e regola il ricovero e l'ospitalità temporanea degli artisti drammatici.

- 1) Il ricovero e l'ospitalità temporanea sono effettuati negli immobili di proprietà della Fondazione a seguito dell'individuazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- 2) Il ricovero e l'ospitalità sono riservati esclusivamente agli artisti drammatici professionisti (attori e registi teatrali) che si trovino in condizioni fisiche di autosufficienza.
- 3) In relazione alle possibilità di ricezione negli immobili di proprietà della Fondazione, viene data la precedenza a quegli artisti che si trovino in condizioni di indigenza economica.
- 4) Il numero degli artisti ospitati viene determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'effettiva disponibilità degli immobili di proprietà dell'Ente.
- 5) La durata dell'ospitalità non può essere superiore a tre mesi.
- 6) L'assegnazione avviene a seguito della presentazione della richiesta di ospitalità (vedi modulo in allegato), compilata dal richiedente e indirizzata alla Fondazione. Tale richiesta riporta: i dati anagrafici del richiedente, comprensivi del numero di iscrizione all'Enpals-Inps, il motivo della richiesta di ospitalità e la sua durata, un certificato di sana e robusta costituzione.
- 7) Non possono essere ospitati gli artisti affetti da malattie contagiose o mentali, nonché quelli affetti da patologie per le quali occorra un'assistenza medica o paramedica.
- 8) Qualora le unità alloggiative risultino inferiori al numero delle domande pervenute, viene stilata una graduatoria secondo i seguenti parametri: reddito annuale del richiedente attestato dall'ISEE, età, eventuale presenza di uno sfratto esecutivo.
- 9) Laddove le unità alloggiative non siano dotate di una cucina autonoma, la Fondazione può mettere a disposizione degli ospiti una cucina comune o, qualora il bilancio dell'Ente lo consenta, un servizio di ristorazione collettiva.
- 10) L'ospitalità è gratuita. L'ospite versa all'Ente esclusivamente un contributo per le spese accessorie relative all'uso dell'immobile (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie ecc.).
- 11) L'ospite è tenuto ad osservare le regole di una civile convivenza.
- 12) In presenza di immobili già arredati, non è consentito l'ingresso di mobili o complementi di arredo di proprietà dell'ospite.
- 13) Non è consentita la presenza di animali.

Approvato con delibera N.24 del Cda del 4 luglio 2017.